

NORME E TRIBUTI

Assegno privo di data e postdatato: tra prassi e giurisprudenza

PAOLO CAGLIARI

Avvocato in Verona

Capita di frequente che le parti, nell'ambito delle contrattazioni, si scambino assegni privi dell'indicazione della data di emissione o con data successiva a quella in cui sono stati effettivamente staccati, con lo scopo di munire il beneficiario ivi indicato di uno strumento di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento gravante sull'emittente¹.

L'assegno bancario incompleto e, in particolare, quello privo di data o con data incompleta rappresenta, tuttavia, un titolo nullo, in quanto mancante di un requisito formale prescritto a pena di invalidità e, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza, vale solo quale promessa di pagamento². Per quanto riguarda, invece, la postdatazione dell'assegno, essa non comporta, di per sé, la nullità del titolo, ma una mera irregolarità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, r.d. 1736/1933, attribuendo al possessore il diritto di esigere immediatamente la prestazione, a fronte della presentazione dell'assegno per l'incasso.

I requisiti di validità dell'assegno

L'assegno è un titolo di credito avente funzione di mezzo di pagamento, in ciò distinguendosi, sotto il profilo funzionale, dalla cambiale, alla quale è tradizionalmente riconnessa la natura di strumento di credito.

Cambiale e assegno trovano la loro disciplina fondamentale in due distinti corpi normativi (a conferma del fatto che, anche secondo il legislatore, si tratta di titoli di credito caratterizzati da sostanziali differenze quanto a natura e scopo, tali da imporre regolamentazioni specifiche per l'uno e per l'altro).

Il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (cosiddetta legge assegni) prevede, all'art. 1, i requisiti dell'assegno, la mancanza anche di uno solo dei quali ne determina, ai sensi del successivo art. 2, l'invalidità.

Essi sono rappresentati:

- dalla denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- dall'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- dal nome di chi è designato a pagare (trattario), il quale, ai sensi dell'art. 3, deve essere un banchiere (salva l'ipotesi in cui il titolo sia emesso o pagabile fuori del territorio dello Stato);
- dall'indicazione del luogo di pagamento;
- dall'indicazione della data di emissione;
- dall'indicazione del luogo ove l'assegno bancario è emesso (rilevante sotto il duplice profilo dei termini di presentazione dell'assegno e dell'individuazione del luogo del pagamento, ove non espressamente indicato sul titolo, ai sensi degli artt. 32 e 2, comma 3, legge assegni);
- dalla sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

Per quanto, come detto, l'assegno privo anche di uno soltanto dei requisiti prescritti dall'art. 1 sia da reputarsi invalido in virtù di quanto espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 2, i successivi commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 2 dettano alcune regole suppletive, volte a preservare la validità dell'assegno nel caso in cui, in particolare, difetti l'indicazione del luogo di pagamento o di emissione. Nello specifico, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa quello in cui deve essere effettuato il pagamento, in assenza di diversa indicazione speciale, mentre,

qualora accanto al nome del trattario siano indicati più luoghi, la preferenza viene accordata a quello indicato per primo; laddove, invece, manchi qualsiasi indicazione in ordine al luogo di pagamento, l'assegno è pagabile in quello in cui è stato emesso e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale; infine, l'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente³. Come si può facilmente evincere, dunque, l'art. 1 legge assegni individua due categorie di requisiti di validità del titolo: alcuni di carattere relativamente essenziale, la presenza dei quali, cioè, è necessaria, ma che, in assenza di una specifica indicazione da parte del traente, possono comunque essere individuati mediante il ricorso alle disposizioni di carattere suppletivo dettate dal legislatore o desunti dal contesto del titolo⁴; altri assolutamente essenziali⁵, ovvero non surrogabili mediante il ricorso a elementi integrativi di carattere presuntivo o esterni al titolo⁶.

Tra questi ultimi rientra la data, in quanto la sua indicazione costituisce elemento fondamentale a vari effetti, ossia ai fini dell'individuazione del momento a partire dal quale decorre il termine per la sua presentazione per l'incasso (e, quindi, dei confini che tendono a indirizzare l'utilizzo del titolo come mezzo di pagamento, anziché come strumento di credito e, così, a differenziarlo rispetto alla cambiale), dell'accertamento dell'esistenza della provvista e dell'accertamento della capacità dell'emittente.

L'assegno privo di data

Secondo un orientamento consolidato⁷, l'assegno emesso senza l'indicazione della data o con data incompleta rappresenta un titolo insanabilmente nullo, in quanto il requisito prescritto *ad substantiam* dall'art. 1 legge assegni deve già sussistere al momento dell'emissione, comunemente identificato con il distacco del titolo dalla sfera giuridica del traente e il suo passaggio nella disponibilità del prenditore⁸, a nulla rilevando che, eventualmente per effetto degli accordi intercorsi tra il traente e il prenditore ovvero, in ogni caso, nei rapporti tra gli stessi, la data, come di solito accade, sia invece presente al momento della presentazione dell'assegno per l'incasso.

Le pronunce che, facendo proprio questo indirizzo (fondato anche sull'osservazione per cui, all'interno della disciplina sull'assegno, manca una norma corrispondente a quella di cui all'art. 14 r.d. 1669/1933, che contempla, il successivo valido riempimento della cambiale), hanno affermato tali principi⁹ muovono da un duplice presupposto, vale a dire: da un lato, dal fatto che la legge attribuisce all'assegno bancario la funzione di mezzo di pagamento e non quella di strumento di credito, sicché l'accordo in virtù del quale viene emesso un assegno in bianco con fini di garanzia è contrario alle norme imperative dettate dagli artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933; dall'altro lato, dal fatto che, per quanto tale condotta non sia più connotata da rilevanza penale (a seguito dell'abrogazione, a opera dell'art. 12 l. 386/1990, della norma incriminatrice di cui all'art. 116, n. 3), legge assegni), la ravvisata contrarietà dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico

SEGUE A PAGINA 22

¹ La consuetudine di consegnare assegni bancari postdatati o privi di data a garanzia del futuro adempimento di obbligazioni pecuniarie è stata recentemente qualificata come "cattiva pratica molto seguita in ambito commerciale" (Trib. Cassino, 30 gennaio 2015).

² Si sono espresse in questo senso, di recente, Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10710 e Cass. civ., Sez. III, 22 novembre 2013, n. 26232.

³ Si consideri che, laddove l'assegno non presenti indicato il luogo di emissione e non risulti applicabile il criterio sussidiario di cui all'art. 2, comma 4, legge assegni, perché non risulta indicato alcun luogo accanto al nome del traente, il titolo è nullo e può valere solo quale promessa di pagamento, con la conseguenza che il luogo di pagamento della somma di denaro rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale sotto il profilo del forum *destinatae solutionis* è, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., il domicilio del creditore al tempo della scadenza e non quello in cui ha lo stabilimento la banca trattaria (Cass. civ., Sez. III, 31 ottobre 2006, n. 23410).

⁴ Per esempio, secondo Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039, la mancata indicazione del luogo di emissione può essere sopperita dalla presenza del timbro della società traente (che, indicando la sede legale della stessa, consente di presumere che l'emissione dell'assegno sia avvenuta nel luogo ove essa è situata).

⁵ La giurisprudenza ha interpretato con estremo rigore l'essenzialità dei requisiti prescritti dall'art. 1 legge assegni: in particolare, Cass. civ., Sez. trib., 18 marzo 2009, n. 6524, ha affermato che, con riguardo ai titoli di credito, considerate le caratteristiche degli stessi (letteralità, astrattezza e destinazione alla circolazione), è da escludere che possa garantire la funzione assegnata dal legislatore alla forma scritta l'uso di strumenti non idonei ad assicurare una sufficiente stabilità al testo scritto, ossia di tutti quei mezzi di scrittura in tutto o in parte alterabili o cancellabili con facilità, anche involontariamente, con la conseguenza che deve ritenersi non apposta la data scritta a matita su un assegno.

⁶ Di converso, è stato affermato che l'incompletezza del titolo attinente a elementi non qualificati dalla legge come requisiti di validità non lo rende invalido (in particolare, Trib. Brindisi, 5 aprile 2013, ha affermato che non può reputarsi invalido l'assegno che non rechi il nome del prenditore, trattandosi di requisito non prescritto dagli artt. 1 e 2 legge assegni).

⁷ Angelotti, *L'assegno bancario irregolare*, Milano, 1954, pag. 99; Ascarelli, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 1937, pag. 342; Asquini, *Titoli di credito*, Padova, 1966, pag. 400; Bianchi d'Espinosa, *Le leggi cambiarie nell'interpretazione della giurisprudenza*, Milano, 1968, pag. 518; Buttaro, *Assegno bancario, assegno circolare e assegni speciali*, in Nov. Dig. It., 1958, I, 2, pag. 1075; Buttaro, *L'assegno bancario in bianco ed il mandato a completare il titolo in relazione all'art. 116, n. 3, legge assegni*, in BBTC, 1957, pag. 445; De Semo, *Diritto cambiario*, Milano, 1953, pag. 679; Greco, *Corso di diritto bancario*, Padova, 1936, pag. 218; Gualtieri, *I titoli di credito*, Torino, 1958, pagg. 300 ss.; Laurini, *I titoli di credito*, Milano, 2009, pag. 450; Musso, *L'assegno bancario in bianco*, in BBTC, 1952, pag. 45; Navarrini-Provinciali, *Cambiale e assegno bancario*, Roma, 1959, pag. 381; Pieri, *L'assegno*, Torino, 1998, pag. 106; Segreto-Carrato, *L'assegno*, Milano, 2012, pagg. 100 ss.; Santini, *Invalidità dell'assegno bancario in bianco*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, pag. 963. In giurisprudenza, si veda App. Venezia, 3 novembre 1981.

⁸ In questo senso, tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26161, Cass. civ., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 2160 e Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 2001, n. 7135.

⁹ Per la giurisprudenza di merito, si vedano Trib. Cagliari, 11 aprile 1990; Trib. Alba, 26 marzo 1998; Trib. Monza, 12 aprile 2001; Trib. Roma, 15 giugno 2001; Trib. Roma, 6 maggio 2002; Trib. Napoli, 3 novembre 2004; Trib. Monza, 16 novembre 2004; Trib. Torino, 18 novembre 2005; Trib. Milano, 16 gennaio 2006; Trib. Napoli, 4 luglio 2007; Trib. Lamezia Terme, 14 aprile 2011; Trib. Venezia, 6 agosto 2012.

Assegno privo di data e postdatato

SEGUE DA PAGINA 21

e al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c. Sebbene sia stato affermato che non incorre nel delitto di falso in titolo di credito trasmissibile per girata, ai sensi degli artt. 485 e 491 c.p., il prenditore di un assegno consegnatogli a titolo di garanzia che lo ponga all'incasso, apponendovi (o facendovi apporre o lasciando che l'impiegato della banca cui il titolo viene presentato vi apponga) le indicazioni del luogo e della data di emissione corrispondenti a quelle della presentazione per il pagamento¹⁰, deve ritenersi, sotto il profilo civilistico, che, attesa la nullità del patto di garanzia al quale accede quello di riempimento o di postdatazione, il prenditore non sia comunque autorizzato a completare l'assegno con la data di emissione mancante e, di converso, che un tale patto non possa essere opposto al traente, di modo che la nullità prodottasi a fronte dell'emissione di un assegno incompleto non è sanabile¹¹.

Ciò a differenza del caso in cui nell'assegno non sia indicato il luogo di emissione, dal momento che, in simile ipotesi, la nullità del titolo è evitata allorché possa operare la regola suppletiva di cui all'art. 2, comma 4, legge assegni (in virtù della quale l'assegno si considera sottoscritto nel luogo riportato accanto al nome del traente). Qualora venga posto all'incasso un assegno privo di data, pertanto, il pagamento dello stesso può essere legittimamente rifiutato¹², sebbene parte della dottrina non abbia mancato di sostenere che nulla esclude che l'assegno rilasciato incompleto nei suoi requisiti formali per mancanza di indicazione della data di emissione possa comunque ritenersi valido, se successivamente completato con l'apposizione dell'elemento mancante prima che si proceda alla sua presentazione alla banca per il pagamento¹³. Tuttavia, un tale indirizzo, oltre a porsi in contrasto con la teoria per cui la completezza deve sussistere già al momento dell'emissione, pare non tenere in adeguata considerazione quanto in precedenza osservato in ordine alla nullità del patto sottostante all'emissione di un assegno privo di data, che, evidentemente, si estende anche all'accordo in forza del quale il prenditore del titolo può considerarsi legittimato a completarlo (o a farlo completare da terzi) in data successiva, laddove il traente non abbia adempiuto l'obbligazione a garanzia della quale ha consegnato l'assegno¹⁴.

L'assegno postdatato

Diversamente dal caso in cui l'assegno sia privo di data, il titolo che reca una data successiva a quella in cui è stato effettivamente emesso non è nullo.

Una tale fattispecie, infatti, è espressamente considerata:

- dall'art. 121 legge assegni, che, sia pure sotto il profilo della disciplina fiscale dell'assegno, consente l'indicazione di una data posteriore rispetto a quella di emissione (purché non oltre i quattro giorni), qualora ciò sia giustificato dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione;

- dall'art. 31, comma 2, legge assegni, a mente del quale l'assegno presentato per il pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile immediatamente.

Dalle succitate disposizioni si evince, dunque, che l'assegno postdatato non è nullo, mentre a essere attinto da invalidità è il patto in virtù del quale le parti si sono accordate nel senso di fare figurare una data di emissione diversa da quella effettiva o, il che è lo stesso, il prenditore si è impegnato a non presentare il titolo all'incasso ovvero a non agire contro il traente prima di un certo termine (coincidente con la data indicata nell'assegno).

Anche in questi casi, infatti, viene ravvisata una contrarietà di un simile accordo alle norme (di carattere imperativo, in quanto dettate a tutela della fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua funzione tipica di pagamento e della aspettativa di corretta circolazione e di efficacia degli assegni bancari) che

concernono i requisiti e la pagabilità dell'assegno bancario¹⁵, sicché il patto non impedisce l'immediata presentabilità dell'assegno sancita dall'art. 31, comma 2, legge assegni¹⁶.

Nonostante sfugga alla sanzione della nullità, l'assegno postdatato non potrà comunque valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tale fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale¹⁷.

Conclusioni

Qualora il possessore dell'assegno presenti il titolo non alla banca trattaria, ma all'istituto di credito di cui è correntista, chiedendo che il corrispondente importo venga accreditato sul suo conto corrente, il rapporto che viene a instaurarsi tra il correntista e la banca incaricata dell'incasso si inquadra nello schema contrattuale del mandato ad agire¹⁸; in quest'ottica, sebbene la banca, con l'apposizione della girata da parte del prenditore, non acquisti la titolarità del documento e del credito in esso incorporato, bensì la mera legittimazione a esercitare il diritto inerente all'assegno, si ritiene che, a fronte del mancato pagamento dell'assegno da parte della banca trattaria per difetto di provvista, la banca che ha ricevuto il mandato all'incasso sia tenuta, oltre che a restituire il titolo, a fare levare il protesto, al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso¹⁹.

Per quanto, a rigore, il protesto (la cui funzione è quella di rendere possibile l'azione di regresso contro il girante e gli altri obbligati) non sia necessario allorché il prenditore dell'assegno sia la medesima persona che lo pone all'incasso (dal momento che, in questo caso, il traente non è, a sua volta, titolare di alcuna azione di regresso nei confronti di alcuno, per cui l'azione del portatore nei riguardi del traente rimane salvaguardata anche in mancanza del protesto), non è da escludersi che la banca, per evitare che le possa essere contestato un difetto di diligenza, proceda comunque a fare levare il protesto.

A fronte di ciò, il possessore di un assegno originariamente emesso senza l'indicazione della data, successivamente completato e posto all'incasso, può esporsi al rischio di rivendicazioni da parte dell'emittente protestato, il quale potrebbe lamentare il danno derivantegli dall'iscrizione del suo nominativo nel registro dei protesti (con conseguente lesione della sua reputazione, anche commerciale) a fronte di un titolo nullo o, comunque, abusivamente completato (vuoi per effetto della originaria mancanza di un accordo che lo autorizzasse in tale senso, vuoi in conseguenza della nullità da cui sarebbe comunque affetto simile accordo) e di cui, dunque, non poteva essere legittimamente richiesto il pagamento, ritenendosi che anche chi ha posto in circolazione indebitamente il titolo, ossia lo abbia emesso senza indicazione della data, ne possa eccepire l'abusivo riempimento. Oltre a ciò, si consideri che il mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista espone il traente a ulteriori conseguenze pregiudizievoli: il riferimento è alle sanzioni pecuniarie irrogabili dal prefetto, all'iscrizione del suo nominativo nella Centrale d'Allarme Interbancaria (oltre che nel registro dei protesti), cui consegue l'interdizione, nei sei mesi successivi, dall'emissione di assegni e l'obbligo di restituire quelli non ancora utilizzati.

Considerato, quindi, che l'assegno privo di data, pur non potendo valere come titolo esecutivo, è assimilabile a una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. e, come tale, può fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, onde procurarsi un valido titolo per esperire, in difetto di pagamento, l'azione esecutiva, l'avvio dell'azione monitoria appare la condotta più prudente per evitare le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare a chi, nondimeno, lo ponga all'incasso dopo averlo completato o fatto completare.

A diverse conclusioni può giungersi con riguardo all'assegno postdatato originariamente munito di data successiva a quella di effettiva emissione²⁰, dal momento che, in questo caso, nulla potrà lamentare il traente, il quale ha consapevolmente messo in circolazione un titolo che, per effetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 2, legge assegni, può essere immediatamente posto all'incasso (assumendo, quindi, il rischio dell'assenza di provvista e delle conseguenze a ciò riconnesse) e non potrà opporre l'esistenza del patto in forza del quale il prenditore si è impegnato a non presentare il titolo per il pagamento prima di un certo termine, in quanto affetto da nullità.

¹⁰ Cass. pen., Sez. V, 22 dicembre 1993.

¹¹ Si veda anche Trib. Prato, 11 aprile 1983.¹² Va rammentato, infatti, che la giurisprudenza ritiene che la banca debba controllare la regolarità dei titoli che vengono posti all'incasso con la diligenza propria dell'operatore qualificato, ravvisandone la responsabilità nel caso in cui venga accettato un assegno che presenti alterazioni o contraffazioni rilevabili *ictu oculi*, che emergano a un semplice esame visivo o tattile, rivelando immediatamente l'alterazione, ovvero con strumenti tali da consentire, in ogni caso, un'agevole rilevazione (Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2014, n. 15145; Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2014, n. 6513; Cass. civ., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066).

¹³ Si sono espressi, in questo senso, Angeloni, *Il patto di riempimento dell'assegno bancario in bianco*, in BBTC, 1950, II, pag. 232; Rovelli, *Sul diritto di riempimento dell'assegno bancario in bianco*, in BBTC, 1952, I, pagg. 225 ss.; Pelizzi, *L'assegno bancario*, I, Padova, 1964, pagg. 285 ss.; Oppo, *Formazione e nullità dell'assegno bancario*, in Riv. dir. comm., 1963, I, pagg. 153 ss.; Molle, *I titoli di credito bancari*, Milano, 1972, pagg. 147 ss.; Martorano, *Lineamenti generali dei titoli di credito*, Napoli, 1979, pagg. 500 ss.; Campobasso, *Diritto commerciale*, vol. III, Contratti. Titoli di credito. *Procedure concorsuali*, Torino, 1992, pag. 281. In giurisprudenza, si vedano Trib. Roma, 6 maggio 2002 e Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 1982, n. 2561 (sia pure, quanto a quest'ultima pronuncia, con riguardo all'inopponibilità dell'originaria incompletezza e invalidità dell'assegno mancante della data e successivamente riempito nei confronti del prenditore di buona fede che abbia ricevuto il titolo completo).

¹⁴ Così, Trib. Roma, 15 giugno 2001, ha affermato che la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento, dal momento che l'eventuale delega data dal traente al prenditore per il tardivo completamento del titolo è inefficace ed esclude che esso sfugga alla radicale nullità comminata dall'art. 2 legge assegni. Nello stesso senso, in precedenza, Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1990, n. 10617.

¹⁵ Si vedano, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5069 e Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 2001, n. 7135.

¹⁶ Manente, *A proposito di postdatazione dell'assegno bancario*, in BBTC, 2016, 3, pag. 304.

¹⁷ Si veda sempre Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5069, nonché Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 1996, n. 7985.

¹⁸ Più precisamente, il banchiere giratario non va qualificato come sostituto della banca trattaria nell'adempimento della convenzione di assegno e, perciò, in rapporto con il traente, ma deve, piuttosto, essere considerato, in quanto investito e attivato dalla procura all'incasso, quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento (così Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27378).

¹⁹ Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2008, n. 19587; Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2004, n. 11852.

²⁰ Diversamente, ovvero qualora l'assegno sia originariamente privo della data e le parti siano d'accordo nel senso che il prenditore sarà autorizzato ad apporre successivamente una data non coincidente con quella di emissione, il titolo, infatti, sarà radicalmente nullo ab origine, per effetto dagli artt. 1 e 2 legge assegni (Manente, op. cit.).